



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dott. Giorgio Previte

A chiarimento del provvedimento del 25 maggio 2018 nel quale veniva chiesto ai professionisti delegati di completare l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita (anche) con il "**valore di vendita del bene**"

PRECISA

che il valore da indicare (salvo diverso espresso provvedimento del G.E.) è quello con il quale il bene è destinato ad andare in vendita secondo il ribasso previsto nell'ordinanza in base al numero di tentativi già esperiti.

Per cui, alla luce dell'ordinanza, qualora il delegato si trovi a dover fissare:

- il secondo, il terzo esperimento di vendita, indicherà il valore dell'ultimo esperimento ribassato di 1/5;
- il quarto esperimento di vendita, indicherà valore dell'ultimo esperimento ribassato di 1/4;
- il quinto esperimento di vendita, indicherà il valore dell'ultimo esperimento di vendita ribassato di 1/5;

e così via:

- il sesto con il medesimo ribasso del secondo, il settimo con il medesimo ribasso del terzo, l'ottavo con il medesimo ribasso del quarto, il nono con il medesimo ribasso del quinto...

Non deve essere quindi indicato né il valore del bene da perizia né il valore all'ultimo esperimento di vendita infruttuoso, e ciò al fine di evitare rialzi dei valori di vendita controproducenti per la procedura.

A titolo esemplificativo:

se il bene è stato periziato per € 150.000 e all'ultimo tentativo di vendita ha avuto come prezzo base € 100.000, il valore da indicare nell'ordinanza sarà:

- € 80.000 in ipotesi di secondo, terzo, quinto, sesto, settimo tentativo di vendita da esperire;
- € 75.000 in ipotesi di quarto e ottavo tentativo di vendita da esperire.

Cosenza, 31 maggio 2018

Il G.E.

Giorgio Previte